Corte d'Appello di Venezia, Sentenza n. 1840/2026 del 12-10-2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte ### di ###

La Corte d'Appello di ### riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti ### Dott. ### rel. ### ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa con atto di citazione da ### (c.f. ###) con l'avv. ### e l'avv. ### contro ### (c.f. ###) e ### (c.f. ###) con l'avv. ### (c.f. ###) e ### (c.f. ###), con l'avv. ### (c.f. ###) con l'avv. ### e appellanti incidentali ### (c.f. ###) ### (c.f. ###) ### contumaci

Oggetto: Usucapione. Appello avverso la sentenza n.717/25 del Tribunale di Verona pubblicata in data ###

CONCLUSIONI

1) In via preliminare, sospendere e/o revocare l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza impugnata ricorrendone i presupposti di legge; 2) Nel merito, in riforma integrale e/o annullamento della Sentenza n. 717/2025, ### il ### Repert. n. 1010/2025 del 31/03/2025 Sent. n. cronol. 3564/2025 del 28/03/2025 emessa dal Tribunale di Verona, Giudice G.o.t. dott.ssa ### notificata in data ### dal procuratore dei sig.ri ### e ### previo rigetto delle domande, eccezioni e difese degli appellati, per i motivi in fatto e in diritto esposti in premessa, accogliere le domande formulate dalla sig.ra ### sia nel merito che in istruttoria, rassegnate in primo grado, quindi dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio pedonale e veicolare a favore del fondo ### 175 e 47 (### 3, Catasto Fabbricati Comune di ### di ### Pozzomoretto), di proprietà esclusiva della ###ra ### ed a carico degli adiacenti mappali 264, di proprietà dei ###ri ### e ### e mapp. 93, di proprietà dei ###ri ### e ### secondo il percorso indicato e/o rilevabile nell'allegata perizia di parte con relativo elaborato grafico a firma del ### da considerarsi richiamato e trascritto, o secondo il diverso tracciato ritenuto di Giustizia, ordinando al ### dei relativi R.R.I. di ### di procedere alle conseguenti trascrizioni e volturazioni di legge con esonero da ogni responsabilità; con condanna ex art. 96 c.p.c, al risarcimento dei danni da “lite temeraria” cagionati alla signora ### per tutti i motivi esposti in atti, secondo l'importo ritenuto di giustizia. 3) In via istruttoria si chiede l'ammissione perché indispensabili ex art. 345, comma 3, c.p.c. per i motivi esposti, delle istanze istruttorie richieste ed articolate dalla sig.ra ### nel giudizio di primo grado, sin qui non ammesse, la cui richiesta è stata ritualmente ribadita nelle note scritte di precisazione delle conclusioni, con i testi ivi indicati, da intendersi per richiamati e trascritti, nonché rinnovarsi la CTU perché affetta da nullità assoluta per le considerazioni svolte nel giudizio di primo grado e nei motivi d'appello. 4) In via subordinata, disporsi la compensazione delle spese di lite avuto particolare riguardo alle espansioni del giudizio suscitate con le chiamate in causa per i motivi sopra esposti. 5) Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio

ed alle spese di CTU ed ogni altra spesa connessa. ### in via preliminare: 1.- rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza 717/2025 del Tribunale di ### formulata dalla signora ### per carenza dei presupposti di legge; 2.- dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla signora ### avverso la sentenza n. 717/2025 del Tribunale di ### ai sensi degli artt. 342 e/o 348-bis c.p.c., per le ragioni esposte nel proprio atto di costituzione di appello; in via principale: 3.- rigettare l'appello proposto dalla signora ### avverso la sentenza n. 717/2025 del Tribunale di ### in quanto infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata; 4. In via di appello incidentale condizionato: accertare l'insussistenza dei diritti ex adverso vantati dai sigg. ### e ### conseguentemente rigettarsi tutte le domande formulate nei confronti del sig. ### in quanto infondate in fatto ed in diritto. 5. In subordine, nel caso di accoglimento delle domande nei confronti dei sig. ### condannare i signori ### e ### a tenerlo indenne da quanto sarà condannato a versare ai signori ### e ### 6. in ulteriore subordine condannare i sigg. ### e ### a rifondere al sig. ### tutto quanto sarà eventualmente tenuto a pagare ai convenuti ### e ### 7. con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali e accessori come per legge. ### e ### 1 - In via preliminare: rigettare l'istanza di sospensiva formulata dall'appellante, confermando la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado. 2 - Nel merito in via principale:- rigettare tutte le domande e tutte le conclusioni formulate nell'atto d'appello proposto dalla sig.ra ### in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 717/2025 del Tribunale di ### con ogni ulteriore provvedimento di ragione e di legge. 3 - In ogni caso:- ### l'appellante, sig.ra ### alla rifusione delle spese, diritti ed onorari, oltre spese generali 15% ed I.V.A. e C.P.A. come per legge e per responsabilità aggravata ex art. 96, c.3, c.p.c. 4. In via istruttoria: ### l'###ma Corte di Appello ritenga di disporre ulteriori attività istruttorie, previa revoca di ogni eventuale contrario provvedimento, gli odierni appellati, sigg.ri ### e ### insistono per l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie già depositate nel giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 183, comma 6, nn. 2 e 3 c.p.c., che non abbiamo trovato accoglimento, chiedendo, conseguentemente, che la causa venga rimessa sul ruolo per l'espletamento dei relativi incombenti. Si chiede, altresì, che sia integralmente respinta la richiesta dell'appellante di ammissione delle prove per testi già formulate nella propria memoria ex art. 183, comma 6°, nn. 2 e 3 c.p.c., e già ammesse dal Giudice istruttore di primo grado ed espletate in causa, dichiarandosi tali prove inammissibili e/o irrilevanti e disponendo che non se ne tenga conto ai fini della decisione nel presente grado di giudizio. ### e ### in via preliminare: 1.- rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza 717/2025 del Tribunale di ### formulata dalla signora ### per carenza dei presupposti di legge; 2.- dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla signora ### avverso la sentenza n. 717/2025 del Tribunale di ### ai sensi degli artt. 342 e/o 348-bis c.p.c., per le ragioni esposte in narrativa; in via principale: 3.- rigettare l'appello proposto dalla signora ### avverso la sentenza n. 717/2025 del Tribunale di ### in quanto infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata; in via di appello incidentale condizionato: 4.- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande della signora ### nei confronti dei signori ### e ### il signor ### sia: in via principale: 4.1 - condannato ai sensi dell'art. 1480 c.c., stante l'evizione parziale di cui all'art. 1484 c.c. o la possibile esistenza di un diritto reale che diminuisce il libero godimento del bene compravenduto di cui

all'art. 1489 c.c., a titolo di riduzione del prezzo e di risarcimento del danno a pagare, ai signori ### e ### la somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio previa espletanda CTU e consistenti nella diminuzione di valore dell'area cortiva, di cui è causa, sulla quale insisterebbe la contestata servitù di passaggio pedonale e carraio rispetto a quella priva di detta servitù di passaggio pedonale e carraio, da quantificarsi, se del caso, anche ai sensi dell'art. 1053 c.c. mediante il controvalore dell'indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio, oltre interessi dalla esigibilità al saldo effettivo, oltre al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa ed oltre, a corrispondere loro le spese fatte per la denunzia della lite e quelle che dovranno eventualmente rimborsare alla signora ### in caso di eventuale accoglimento delle sue domande; in via subordinata: 4.2- previo accertamento della violazione da parte dello stesso signor ### dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede ex art. 1337 c.c., condannato al risarcimento a favore dei signori ### e ### dei danni dagli stessi patiti e consistenti nella diminuzione di valore dell'area cortiva sulla quale insisterebbe la contestata servitù di passaggio pedonale e carraio richiesta da parte attrice rispetto a quella priva di detta servitù di passaggio pedonale e carraio, da quantificarsi, se del caso, anche ai sensi dell'art. 1053 c.c. mediante il controvalore dell'indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio, oltre interessi dalla esigibilità al saldo effettivo, oltre al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa ed oltre, a corrispondere loro le spese fatte per la denunzia della lite e quelle che dovranno eventualmente rimborsare alla signora ### in caso di eventuale accoglimento delle sue domande; 5.- con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.

In via istruttoria: se ed in quanto necessario previa revoca di ogni contrario provvedimento si insiste per l'accoglimento di tutte le istanze formulate dai signori ### e ### nelle loro memorie ex art. 183, 6° comma nn. 2 e 3 c.p.c. depositate nel primo grado della causa che non sono state accolte e si chiede pertanto che la causa sia rimessa sul ruolo per l'espletamento dei relativi incombenti; si chiede altresì che sia respinta la richiesta dell'appellante di ammissione delle prove per testi formulate nella sua memoria ex art. 183, comma VI nn. 2 e 3 c.p.c. depositate nel primo grado della causa e che sono state ammesse alla prova dal Giudice Istruttore ed espletate in causa e si chiede pertanto che la Corte d'Appello dichiari dette prove inammissibili e/o irrilevanti e che non dia lettura dei relativi verbali di causa. Si chiede in via subordinata, laddove sia accertata l'intervenuta usucapione della servitù come richiesta da parte appellante, che sia disposta CTU volta a determinare la conseguente diminuzione di valore degli immobili oggetto della compravendita tra i signori ### e ### e ### e di cui in atti e, se del caso, anche ai sensi dell'art. 1053 c.c. quale indennità dovuta ai signori ### e ### per il danno cagionato dal passaggio pedonale e carraio sul cortile di proprietà dei medesimi signori ### e ### e di cui al foglio ### mapp. ###.

MOTIVAZIONE I Fatt i di causa e svolgimento del processo. 1.Con atto di citazione ritualmente notificato, ### conveniva in giudizio ### e ### nonché ### e ### affinché fosse accertata l'intervenuta usucapione ventennale della servitù di passaggio pedonale e veicolare a favore dei fondi identificati al N.C.T. Partita ###, foglio ###, mapp. ###, di sua proprietà e previamente di proprietà dei suoi ascendenti, ed a carico dei mapp. ### di proprietà di ### e ### e del mapp. ###

di proprietà di ### e ### assumendo che per accedere ai mapp. ### lei e i suoi ascendenti sin dal 1969 avevano esercitato il passaggio, sia pedonale che veicolare, in modo continuo, pubblico, incontrastato e pacifico attraverso lo stradello del mapp. ### e transitando per il cancello posto a confine con il cortile del mapp. ###. 2.### e ### si costituivano contestando la domanda attorea e chiedendone il rigetto sostenendo che dalla documentazione del Comune di ### di ### firmata dall'attrice e dai suoi genitori, ### e ### e ### emergeva che il cancello era stato apposto solo nel 2013 e che i genitori dell'attrice in una D.I.A. del 28.05.2001 per la realizzazione di una recinzione, avevano dato atto della presenza di un muretto ove era ora presente il cancello carraio attraverso il quale sarebbe stato esercitato il passaggio. I convenuti riferivano, inoltre, di aver acquistato la proprietà da ### e ne chiedevano la chiamata in causa per essere eventualmente indennizzati e/o risarciti nel caso di accoglimento della domanda attorea. 3. Si costituiva ### contestando la domanda attorea e chiedendo a sua volta la chiamata in giudizio dei propri danti causa ### e ### avendo avuto la proprietà dell'immobile per un solo anno, al fine di essere tenuto indenne nel caso di accoglimento della domanda di usucapione. 4. ### e ### si costituivano chiedendo il rigetto della domanda attorea ed evidenziavano l'insussistenza dei presupposti della domanda di usucapione e l'erroneità della perizia di parte attrice. 5. ### e ### rimanevano contumaci. 6. La causa veniva istruita a mezzo prova orale e a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio ad opera del geom. Devis Bissoli, il quale confermava che dalla tavola progettuale della ### protocollo 11743 del 28.05.2001 era possibile riscontrare che l'accesso al fondo di parte attrice non poteva essere esercitato in ragione della presenza di un muretto in corrispondenza del cancello carraio (all. tavola 3) e che nell'ultima pratica edilizia ### del 28.05.2013 (all. tavola 4) poteva accertarsi che il cancello carraio era stato posto in opera nella posizione del muretto.

7. Con la sentenza n.717/25 il Tribunale di ### rigettava la domanda attorea e condannava ### al pagamento della c.t.u. e delle spese di lite nei confronti dei convenuti.

7.1 Il Tribunale riteneva che la presenza di uno stradello o di un percorso non fosse sufficiente ad integrare una servitù apparente essendo necessaria l'esistenza di opere che manifestino l'esistenza della servitù e rendano il peso evidente al proprietario del fondo servente. Evidenziava che il possesso personale dell'attrice, iniziato con la donazione del 6 novembre 2001, era infraventennale rispetto alla domanda proposta il 14 febbraio 2020; e neppure il possesso dei danti causa, sommato a quello dell'attrice, era risultato adeguatamente provato quanto all'animus. 7.2 Evidenziava che dalla consulenza tecnica risultava che, almeno fino alla DIA del 28 maggio 2001, nel punto dell'attuale cancello carraio esisteva un muretto, successivamente demolito, che impediva il passaggio ciò che escludeva la presenza continuativa, per vent'anni, di un accesso idoneo a rendere manifesta la servitù 8. Contro la sentenza n.717/25 del Tribunale di ### ha interposto tempestivo appello ### insistendo per l'accoglimento dei motivi e la riforma della sentenza di primo grado. 9. Si sono costituiti ### e ### eccependo in via preliminare l'inammissibilità ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. dell'appello e chiedendo il rigetto del gravame con conferma della sentenza impugnata. Hanno spiegato inoltre appello incidentale condizionato chiedendo la condanna di ### al risarcimento del danno. 10. Si sono costituiti ### e ### chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. 11. Si è costituito altresì ### eccependo l'inammissibilità dell'appello proposto da ### e chiedendo in via principale il rigetto

dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, ha inoltre proposto appello incidentale condizionato riproponendo le domande già svolte in primo grado nei confronti di ### e ### 12. ### e ### rimanevano contumaci. 13.All'udienza del 15 settembre 2026 la causa veniva rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.

II Ragioni della decisione

14. Va in primo luogo disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. tenuto conto che "l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata" (Cass. Civ. Sez. UU. n. ###/2022) e che, nel caso di specie, parte appellante ha individuato i capi di sentenza impugnati con le relative doglianze, mettendo la Corte nelle condizioni di esaminarne il contenuto. 15. Quanto all'eccezione basata sul richiamo dell'art. 348 bis c.p.c. va osservato che la stessa deve ritenersi preclusa dall'ulteriore svolgimento del processo di appello. 16. Ciò posto si ritiene infondato il primo motivo d'impugnazione ove l'appellante lamenta l'omessa pronuncia ritenendo che il giudice di prime cure dato atto che il muretto interessava il solo mapp. ### avrebbe di conseguenza dovuto accogliere la domanda di usucapione della servitù di passaggio in relazione al solo mappale 264 di proprietà ### e ### 16.1 In proposito va sottolineato che l'odierna parte appellante ha chiesto in primo grado l'accertamento dell'avvenuta usucapione della servitù di passaggio specificamente descritta sulla base del percorso indicato nella perizia allegata all'atto di citazione e gravante sul mapp. 264 (stradello di accesso) e sul mapp. ### ### (nelle conclusioni presentate nel giudizio di primo grado espressamente la parte chiedeva di "dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio pedonale e veicolare a favore del fondo ### 175 e 47 (### 3, Catasto Fabbricati Comune di ### di ### Pozzomoretto), di proprietà esclusiva della ###ra ### ### ed a carico degli adiacenti mappali ###, di proprietà dei ###ri ### e ### e mapp. ###, di proprietà dei ###ri ### e ### secondo il percorso indicato e/o rilevabile nell'allegata perizia di parte con relativo elaborato grafico a firma del ### da considerarsi richiamato e trascritto"). Tale è dunque il perimetro della causa petendi rispetto al quale il giudice di prime cure ha rigettato la domanda, senza che la generica formula utilizzata dall'attrice "o secondo il diverso tracciato ritenuto idoneo dal giudicante "consenta al giudice di modificare l'ambito oggettivo della domanda. 16.2 La prova della servitù di passaggio deve essere fornita da chi ne afferma l'usucapione e non può essere diversamente individuata dal giudicante sicchè il giudice di prime cure si è correttamente pronunciato sulla domanda di parte attrice, non essendo possibile riconoscere l'usucapione della servitù come ritenuto dall'appellante sul solo mappale ### di proprietà ### e ### configurandosi in tal modo una violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art 112 c.p.c. 16.3 Va inoltre sottolineato che poiché le modalità possessorie si riferiscono alle opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della servitù, l'oggettiva modificazione delle modalità di

esercizio determina una modifica la domanda e nel caso di specie va ulteriormente sottolineato che la domanda presentata dall'odierna appellante è riferita al percorso indicato nella perizia di parte allegata. Nel seguente disegno con linea tratteggiata:

16.4 Sicchè all'evidenza la domanda relativa ad una servitù di passaggio pedonale e veicolare a carico del solo mappale ### (di proprietà di ### e ### per congiungere il fondo 175 al fondo 47 di proprietà attorea presenterebbe prima ancora che una modifica del fondo servente (ovvero solo quello in proprietà di ### e ###.proprio un percorso tutt'affatto diverso. 17. Con il secondo motivo d'impugnazione l'appellante lamenta che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente valutato le prove testimoniali rese nel giudizio assumendo che le deposizioni rese dai testimoni ### e ### avrebbero indicato con precisione la durata del possesso, l'utilizzo della stradina e l'insussistenza di impedimenti. In proposito sottolineava che il testimone ### affermava che ### e prima di lei gli ascendenti ### e ### avevano esercitato il passaggio pedonale e veicolare per accedere e recedere ai mapp. identificati ai nn. ### e ### sullo stradello insistente sui mappali identificati al ### del Comune di ### di ### al foglio ###, particella ### (di proprietà dei sig.ri ###, nonché particella n. ### (di proprietà ad oggi dei sig.ri ###. Il geom. ### redattore della D.I.A. -prot.n. 6773/29 del 24/03/2000 e della D.I.A. successiva prot. n. 11743 del 28/05/2001 dichiarava di essere sempre passato, sin dal 1994, anche con automobile, nei luoghi oggetto di causa, senza chiedere alcun permesso chiarendo che il muretto insisteva solo sul mapp. ###. Il testimone ### confermava che il muretto era posto all'interno del mapp. ### e passava di fianco all'immobile di proprietà ### - ### 17.1 Il motivo è infondato posto che il giudice di prime cure ha correttamente sostenuto che le testimonianze rese in giudizio non consentivano di ritenere raggiunto l'accertamento dell'usucapione tenuto conto che dichiarazioni rese dai testimoni delle parti risultavano tra di loro contrastanti, oltre ad essere contrarie alla documentazione depositata dalla quale si evince l'esistenza di un muretto nella parte in cui l'appellante sostiene che dapprima i genitori e poi la medesima avevano esercitato la servitù. 17.2 In tema di valutazione della prova, il contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi impone al giudice di confrontare le deposizioni raccolte e di apprezzarne la credibilità in base ad elementi soggettivi e oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti, esponendo poi le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe (Cass. civ. n. 15270/2024). Come evidenziato dalla Suprema Corte l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. civ. n. 27169/2025).

17.3 Ancora, ai fini dell'usucapione di una servitù di passaggio, in base all'art. 1061 cod. civ. è richiesta la presenza di opere visibili e permanenti, che non solo rendano evidente l'esistenza del passaggio, ma mostrino ai terzi per il tempo necessario a fare maturare l'usucapione, che l'onere del passaggio grava sul preteso fondo servente proprio a vantaggio del preteso fondo dominante (cfr. Cass.civ. n.27344/2024) e, in relazione all'acquisto per usucapione, o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio, che devono rivelare in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere di passaggio a favore del preteso fondo dominante, per cui non basta avere prova dell'esistenza di una strada, o di un percorso idoneo a consentire il passaggio, essendo essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente, ed occorrendo quindi un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù (Cass. civ. n. 11123/2022; n.29579/2021; n.11834/2021) 17.4 Nel caso di specie la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi suindicati poiché come già rilevato dal giudice di prime cure non risultano sufficienti le dichiarazioni rese dai testimoni indicati dall'appellante tenuto conto che la versione dei fatti fornita dai testi attorei risulta in contrasto con quella fornita dai testi di parte convenuta (la testimone ### dichiarava che per accedere al mapp. ### ### e prima di lei i genitori transitavano attraverso il porticato esistente nel fabbricato rurale “gli ### passavano attraverso il porticato esistente a lato, dietro, all'abitazione degli ### sul mapp. ###, portone del fabbricato rurale, per accedere ai terreni di loro proprietà”) ma più ancora in quanto testimonianze in contrasto con la documentazione dimessa in atti da cui si evince l'esistenza del muretto in corrispondenza del cancello successivamente eretto da ### Ciò che risulta infatti dirimente è la circostanza che l'accesso al fondo dell'attrice dove attualmente è presente un cancello era in precedenza impedito in quanto interessato da un muro che è stato poi demolito. 18. Quanto alla censura relativa al mancato esame delle prove documentali e alla nullità della consulenza tecnica d'ufficio dedotta quale terzo motivo d'impugnazione, va sottolineato che, come più sopra già indicato, la documentazione reperita al Comune di ### di ### comprova l'esistenza del muretto nel punto in cui attualmente è presente il cancello di proprietà di ### tenuto conto che il muretto è presente nei progetti e nelle foto allegate alla D.I.A. con prot. n. 11743 del 28.05.2001 (doc 5 e 8 fascicolo ### ed è presente anche nella documentazione fotografica allegata da ### e ### nel giudizio promosso contro ### e ### per la reintegra del possesso (doc. 8 depositato in primo grado). Il cancello attraverso il quale l'attrice assume di aver esercitato il passaggio per oltre vent'anni risulta installato solo nel 2013 giusta ### n.15730 del 28.3.2013 mentre per il periodo precedente il muretto e la recinzione escludevano tale passaggio.

18.1 Va inoltre sottolineato come in tema di consulenza tecnica d'ufficio, la violazione, da parte del consulente tecnico d'ufficio dell'obbligo di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli comporta la nullità della perizia, rilevabile d'ufficio, poiché l'ausiliare del giudice svolge nel processo una pubblica funzione nell'interesse generale e superiore della giustizia (Cass. civ. n.25022/2019).

18.2 Nel caso di specie, il consulente ha adempiuto ai propri obblighi tenendo conto delle risultanze probatorie e della documentazione edilizia reperita, la quale presentava un muro dove è attualmente situato il cancello carraio. 18.3 La sentenza, pertanto, non è affetta da nullità, poiché "il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive" (Cass. civ. n. 800/2024). 19. Quanto al quinto motivo di appello, con il quale parte appellante lamenta la non conformità delle valutazioni del c.t.u. al quesito posto dal giudice, occorre rilevare che il quesito chiedeva di descrivere lo stradello oggetto di usucapione, insistente sui mappali ### e ###, indicarne i confini e valutarne la destinazione impressa e pertanto, il c.t.u. essendosi avvalso di documenti depositati in giudizio diversamente da quanto opinato dall'appellante non ha indagato su fatti non allegati dalle parti e si è attenuto al quesito posto dal giudice di prime cure con riferimento alla destinazione dello stradello. Infatti i rilievi fotografici allegati alle D.I.A. e depositati da parte appellante in primo grado con la memoria del 27.12.2021 mostrano uno stato dei luoghi antecedente alla richiesta e sono in ogni caso in contrasto con il documento 8 depositato in primo grado da ### e ### 20. Infine va evidenziato come anche il sesto motivo di impugnazione, ove l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza in punto spese di lite tenuto conto delle condotte processuali delle parti e della chiamata in causa di terzi assumendo che in forza del principio di causazione il rimborso delle spese processuali sostenute dai terzi chiamati in causa non doveva essere posto a carico dell'appellante in ragione dell'autonomia del rapporto tra convenuto e terzo chiamato, non merita accoglimento. 20.1 In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (Cass. civ. n.###/2019). Nel caso di specie va evidenziato che la chiamata in causa è stata resa necessaria dalla domanda di accertamento dell'usucapione formulata da ### e pertanto il giudice di prime cure ha correttamente statuito in punto spese di lite condannando parte attrice in primo grado alla rifusione delle stesse nei confronti delle parti convenute. 21 Conclusivamente l'appello principale va integralmente rigettato e gli appelli incidentali condizionati proposti da ### e da ### e ### devono considerarsi assorbiti.

III Le spese di lite

22. Le spese vengono dunque liquidate in favore dei convenuti, viste le note spese depositate, secondo il dm n. 55/2014 con riferimento allo scaglione di valore indeterminabile-complessità

media per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale effettivamente svolte, nei valori medi, e vanno poste ad integrale carico dell'appellante atteso il rigetto dell'impugnazione. 23. Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/02 nei confronti dell'appellante.

P. Q. M.

La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza n.717/25 del Tribunale di ### pubblicata in data ###, lo respinge e per l'effetto: 1) conferma la sentenza appellata; 2) condanna ### a rifondere a ### e ### in solido tra loro le spese di lite del presente grado, liquidate in euro 8.470,00 per compensi oltre euro 809,40 per spese e oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e ### 3) condanna ### a rifondere a ### le spese di lite del presente grado, liquidate in euro 8.470,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e ### 4) condanna ### a rifondere a ### e ### in solido tra loro le spese di lite del presente grado, liquidate in euro 8.470,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e ### 5) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico dell'appellante.